



Proposta	n. PDEL-2024-79 del 26/06/2024
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2024-74 del 27/06/2024
Oggetto	Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Approvazione di un accordo con l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione stragiudiziale della posizione creditoria relativa ad attività prestate da Arpa Emilia-Romagna (ora Arpae Emilia-Romagna) nei confronti del Commissario di Governo delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.
Dirigente proponente	Servizio Affari Istituzionali E Avvocatura - Fantini Giovanni
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno *27/06/2024* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTI:

- l'art. 9, secondo comma, della L.R. n. 44/95, ai sensi del quale al Direttore Generale di Arpa Emilia-Romagna sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, nonché la rappresentanza legale della stessa;
- la L.R. n. 13/15 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, istituita con L.R. n. 44/1995, in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2020 ed il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 239 del 30/12/2020, con il quale il Dott. Giuseppe Bortone è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. Arpae n. 114 del 23/10/2020, che include la stipulazione di atti transattivi e conciliativi, nonché di ogni altro atto connesso all'esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, nell'elenco dei provvedimenti la cui adozione è espressamente assegnata alla competenza del Direttore Generale dell'Agenzia (vedasi allegato A del citato Regolamento);

PREMESSO:

- che tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna - Arpa ed il Commissario di Governo delegato per il superamento dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza n. 2948 del 25/02/1999 del Dipartimento della Protezione Civile, erano intercorsi rapporti di collaborazione derivanti dall'attuazione di una Convenzione firmata il 2/06/1999 tra la Regione Emilia-Romagna e lo stesso Commissario governativo;
- che, a seguito dell'esecuzione delle attività previste nella predetta Convenzione nonché in alcuni ulteriori accordi attuativi, Arpa Emilia-Romagna aveva emesso nei confronti della struttura commissariale le seguenti fatture: n. 20000000032 del 16/10/2000 dell'importo di Euro 85.525,26; n. 013000003 del 29/03/2001 dell'importo di Euro 199.558,95 e n. 013000001 del 29/03/2001 dell'importo di Euro 204.516,93;
- che in base agli accordi intercorsi fra le parti, il saldo dell'importo dovuto per le prestazioni di cui sopra, pari ad un totale complessivo di Euro 489.601,14, avrebbe dovuto essere corrisposto ad

Arpa alla conclusione delle attività prestate;

- che la struttura commissariale non ha mai provveduto al pagamento delle prestazioni fatturate nonostante l'invio da parte di Arpa di più solleciti, utili anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione;

PREMESSO INOLTRE:

- che l'art. 15 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 359 del 28/01/2011 ha previsto l'istituzione presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri di un'apposita Unità Tecnica Amministrativa (d'ora innanzi detta anche UTA) con la finalità, tra l'altro, di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alla sopra citata struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Campania e di provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronteggiare le relative esposizioni debitorie;

PREMESSO INFINE:

- che allo scopo di recuperare i crediti vantati per le attività prestate nei confronti del Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Arpa Emilia-Romagna aveva quindi intrapreso, con il patrocinio dell'Avvocatura interna all'Agenzia, un'azione legale nei confronti della sopra richiamata Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottenendo dal Tribunale Civile di Napoli l'emissione a proprio favore del Decreto ingiuntivo n. 5913 del 10/10/2013 con il quale l'UTA veniva condannata al pagamento della somma di Euro 644.187,45 (determinata sulla base della rivalutazione del credito vantato da Arpa con gli interessi di mora al tasso legale dalla scadenza delle fatture all'emissione dello stesso Decreto ingiuntivo), oltre ad ulteriori interessi, alle spese della procedura pari ad Euro 741,00 ed ai compensi professionali pari ad Euro 1.900,00 oltre I.V.A. e C.P.A.;
- che perdurando l'inadempimento del debitore, Arpa Emilia-Romagna notificava all'UTA in data 26/05/2014 un atto di precetto con il quale si intimava di pagare le somme liquidate con il predetto provvedimento giurisdizionale;
- che la successiva Sentenza del Tribunale Civile di Napoli n. 11841 del 1/12/2017 rigettava l'opposizione presentata dall'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il predetto Decreto ingiuntivo, condannando altresì l'UTA al pagamento a favore dell'Agenzia, difesa anche in questo caso in giudizio dall'Avvocatura interna all'Ente, dell'ulteriore importo di Euro 15.478,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- che Arpa Emilia-Romagna, al fine di recuperare il proprio credito, intraprendeva altresì una

procedura esecutiva che dava esito negativo, stante l'impignorabilità dei fondi presenti sulla contabilità speciale della più volte citata Unità Tecnica Amministrativa;

CONSIDERATO:

- che con note del Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa del 17 e del 21/06/2024 è stato trasmesso alla Direzione Generale di Arpae Emilia-Romagna uno schema di accordo per la definizione stragiudiziale della pretesa creditoria vantata dall'Agenzia a seguito del citato Decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5913 del 10/10/2013, confermato con la successiva Sentenza del medesimo Tribunale n. 11841 del 1/12/2017;
- che lo schema di accordo in questione prevede il riconoscimento da parte dell'UTA della somma di Euro 500.000,00, da corrispondere entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo, che Arpae accetterà a saldo e stralcio di quanto ad essa dovuto a seguito dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati;

RITENUTO:

- che sia interesse dell'Agenzia definire i propri rapporti con l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini sopra richiamati, considerata l'oggettiva impossibilità, visto l'esito dei molteplici tentativi già intrapresi ed il lungo tempo trascorso, di recuperare l'intero importo dovuto;
- che la proposta economica formulata dall'UTA, pur non riconoscendo l'intero importo liquidato con il Decreto ingiuntivo e la Sentenza del Tribunale di Napoli sopra richiamati, consenta comunque ad Arpae il recupero della quasi totalità dell'ammontare delle fatture relative alle attività a suo tempo prestate a favore della struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Campania;
- di approvare pertanto l'accordo con l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato sub A) alla presente;
- di dare atto che il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico provvederà alla verifica dell'incasso dell'importo liquidato dall'UTA e alla relativa contabilizzazione;

RICHIAMATO:

- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori di Arpae Emilia-Romagna nella seduta del 18/06/2024, conservato agli atti dell'Agenzia, in merito all'accoglimento della proposta conciliativa formulata dall'UTA;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Advocatura, Avv. Giovanni Fantini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 44/95;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di approvare e di sottoscrivere l'accordo, allegato sub A) al presente provvedimento, con l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto la definizione stragiudiziale della posizione creditoria relativa alle attività prestate da Arpa Emilia-Romagna (ora Arpae Emilia-Romagna) nei confronti del Commissario di Governo delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico provvederà alla verifica dell'incasso dell'importo liquidato dalla predetta Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla relativa contabilizzazione.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UNITA' TECNICA – AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 – D.P.C.M. 1° dicembre 2017

OGGETTO: Esecuzione decreto ingiuntivo n.5913/2013, confermato con sentenza nr.11841/2017 del Tribunale di Napoli – atto di conciliazione -

L'anno duemila ventiquattro, il giorno..... del mese di....., presso la sede dell'Unità Tecnica-Amministrativa, sita in Napoli in Via Concezio Muzy - Castel Capuano si sono costituiti per la sottoscrizione del presente atto conciliativo:

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica Amministrativa** (C.F. 95105340632 – P.I. 06563571212), di seguito "U.T.A.", nella persona del Capo Unità, Dott. Pasquale Loria (CF: [REDACTED]), nominato con DPCM n .6874 del 27febbraio 2020. e autorizzato alla stipula del presente atto dall'art. 15 della O.P.C.M. n. 3920/11, dalle norme in esso richiamate e ad esso sottese e dall'art.2, comma 1, del D.P.C.M. del 20 febbraio 2014 e ss.mm.ii.

- **Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia – Romagna** , in persona del Direttore Generale - Dott. Giuseppe Bortone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Via Po 5, 40139 Bologna.

PREMESSO CHE

- l'articolo 15, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3920/2011 prevede che *"In considerazione della necessità ... di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'art.2 del decreto legge 30*

Presidenza del Consiglio dei Ministri - UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA



dicembre 2009, n.195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è istituita, con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, apposita Unità Tecnica – Amministrativa”;

- l’art. 15 comma 2 della O.P.C.M. 3920/2011 ha previsto che l’Unità Tecnica – Amministrativa di cui al comma 1 è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti la “compiuta attuazione del disposto di cui all’art.3, comma 4 del D.L. n.195/2009...provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronteggiare le proprie esposizioni debitorie...”;

- l’art. 5 del d.l. n.136/2013, come modificato dall’art. 11, co. 3°, del D.L. 210 del 30/12/2015, ha stabilito “ Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

- l’art. 19 del D.L. 198/2022 - come convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ulteriormente disposto – senza soluzione di continuità - la proroga dell’attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2025.

CONSIDERATO CHE

- il D.P.C.M. del 20 febbraio 2014 ha disposto che l’U.T.A. operi quale “Area Organizzativa Omogenea della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed ha definito le attribuzioni dell’U.T.A. tra cui , all’art. 4 , quella relativa “alla



definizione ed all'eventuale liquidazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, delle posizioni debitorie che non hanno trovato collocazione nell'ambito dei piani di estinzione di cui al comma 4 dell'art.3 del d.l. 195/2009...all'uopo utilizzando le procedure transattive di cui all'art.5" (art.4, comma 1, lett. c);

ad istanza della Arpa Emilia Romagna veniva notificato in data 28.10.13 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa - il decreto ingiuntivo n. 5913/2013 con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 644.187,15, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per attività espletate in forza di Convenzioni stipulate con il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa - per il tramite dell'Avvocatura, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo anzidetto deducendo, tra l'altro, la nullità del rapporto dedotto in lite per mancanza di un valido contratto scritto;

il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11841/2017 (R.G. 34942/2013) confermava la fondatezza del credito opposto;

perdurando l'inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa - , l'ARPAE con atto di precetto, notificato il 26.05.14, ha intimato alla stessa il pagamento della somma di € 646.828,15 per capitale e spese;

la procedura esecutiva ha avuto esito negativo, stante l'impignorabilità dei fondi presenti sulla contabilità speciale della PCM – Unità Tecnica Amministrativa;

con nota prot. 2400 del 167 giugno 2024, la PCM –UTA, in forza del detto

Presidenza del Consiglio dei Ministri - UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA



titolo giudiziale, passato in giudicato, formalizzava la proposta conciliativa di seguito indicata:

riconoscimento da parte dell'UTA della somma di euro 500.000,00 che l'ARPAE accetta a saldo e stralcio (al momento dell'effettivo incasso dell'intero importo) di quanto ad essa dovuto, in virtù del decreto ingiuntivo n.5913/2013 , confermato dal Tribunale di Napoli con sentenza nr.11841/2017;

- rinuncia da parte dell'ARPAE agli interessi moratori e ad ogni altro connesso onere accessorio - maturato o maturando - in relazione al credito di cui al suddetto titolo giudiziale;

-impegno dell'UTA a versare la somma di euro 500.000,00 in un'unica soluzione, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto transattivo;

l'ARPAE con pec del 19 giugno 2024, assunta in pari data a prot. UTA nr. 2459, ha espresso formale assenso alla proposta conciliativa nei termini ed alle condizioni innanzi illustrate.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

in relazione al credito riconosciuto in favore dell'ARPAE, in via di definizione bonaria e a tacitazione di ogni attuale ed eventuale ulteriore pretesa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte dell'accordo e costituiscono criteri di interpretazione della volontà delle parti.-----

Art.1

IMPORTO DEFINITO

1.1. Al fine di prevenire ogni lite o controversia fra le parti in ordine al



credito di cui alle superiori premesse e di definire ogni questione e pretesa dedotta da esse parti, l'UTA riconosce dovuto all'ARPAE l'importo di **euro 500.000,00 (cinquecentomila euro,00)** che la parte creditrice accetta a saldo e stralcio (al momento dell'effettivo incasso dell'intero importo) di quanto ad essa dovuto, in virtù del Decreto Ingiuntivo n.5913/2013 , confermato con sentenza nr.11841/2017 del Tribunale di Napoli

1.2. L'ARPAE rinuncia agli interessi legali maturati alla data di sottoscrizione del presente atto, sul credito capitale oggetto di definizione e ad ogni altra ragione di credito diretta e/o accessoria.

1.3 L'ARPAE si impegna ad astenersi dal proporre ulteriori iniziative giudiziarie in merito alle medesime vicende, vigente il presente atto. Il pagamento dell'importo avverrà in un'unica soluzione, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa emissione di apposito decreto e ordinativo di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5148, accesa presso la Tesoreria Provinciale di Napoli, a favore, con accredito sul conto indicato dall'ARPAE, ed acceso presso Unicredit coordinate IBAN: IT25N0200802435000003175646.

Art. 2

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

2.1 Le parti convengono che il presente atto si intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di omesso pagamento, per effetto della dichiarazione - della ARPAE - dell'intenzione di avvalersi delle presente clausola, da inviarsi al debitore - UTA - a mezzo P.E.C. o tramite raccomandata a.r..

2.2. -La risoluzione avrà efficacia alla scadenza del termine di 15 (quindici)



giorni dal ricevimento - da parte del debitore - della diffida ad adempiere salvo che, nel suddetto termine, l'UTA non abbia provveduto a regolarizzare la contestata inadempienza, mediante il versamento dell'integrale somma dovuta e l'ARPAE abbia, comunque, dichiarato di avere interesse all'esecuzione del presente accordo.

2.3. Il presente accordo non costituisce transazione novativa. -----

ART.3

DIVIETO DI MODIFICHE UNILATERALI

3.1. Il presente atto rappresenta l'intero accordo tra le Parti con riferimento alle questioni da esso disciplinate e non potrà essere modificato salvo che con il consenso scritto di tutte le Parti. -----

3.2. Ogni deroga o modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto dalle Parti e potrà essere provata solo in tale forma scritta. -----

Art.4

VIZI DI INVALIDITÀ

4.1 - L'invalidità di una o più clausole contrattuali non comporterà l'invalidità dell'intero contratto.-----

4.2 - Le Parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano le originarie intenzioni delle Parti. -----

Art. 5

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative o derivanti dal presente accordo transattivo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Napoli,



con espressa esclusione di ogni foro concorrente.-----

Art. 6

PREMESSE, ALLEGATI E INTERO ACCORDO

Le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto. -----

Si allega sotto la lettera A) delibera ARPAE

Art.7

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente atto è redatto in due esemplari, ciascuno dei quali sarà considerato un originale, debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle Parti.

Le Parti dichiarano che tutte le clausole dell'accordo hanno formato oggetto di specifica trattativa tra le stesse e si impegnano a dare esecuzione al contratto secondo criteri di correttezza e buona fede.

Il presente atto è sottoscritto in firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n.82/2005.

IL CAPO DELL'U.T.A.

Dott. Pasquale Loria

Per L'ARPAE

Dott.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. PDEL 79 del 26/06/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Affari Istituzionali E Avvocatura

OGGETTO: Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Approvazione di un accordo con l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione stragiudiziale della posizione creditoria relativa ad attività prestate da Arpa Emilia-Romagna (ora Arpae Emilia-Romagna) nei confronti del Commissario di Governo delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 26/06/2024

Bacchi Reggiani Giuseppe
